

Delibera n° 1100

Estratto del processo verbale della seduta del
16 giugno 2017

oggetto:

NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA INSIEL SPA.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 1 della Legge regionale 12 giugno 1978, n. 66, relativa alla partecipazione azionaria da parte della Regione alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia S.p.A.;

Visto l'articolo 21, comma 1, lett. b), della Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, recante "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali", che conferma la partecipazione della Regione nella Insiel S.p.A.;

Visto l'art. 5 della Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia", ai sensi del quale la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel S.p.A. quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in conformità all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche);

Dato atto che attualmente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è titolare dell'intero capitale sociale della Insiel S.p.A., società *in house* della Regione;

Vista la nota prot. N. 0003199/PRES del 20/04/2017, trasmesso a mezzo P.E.C. e protocollata in entrata da Regione al n. 9366, con cui la Insiel S.p.A. convoca l'assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 11.00, in prima convocazione, e per il giorno 30 maggio 2017, ore 15.00, in seconda convocazione affinché deliberi, oltre che all'approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2016 e delibere inerenti e conseguenti, anche sulla nomina dell'Organo amministrativo della Società e delibere inerenti e conseguenti;

Vista la nota dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie trasmessa a mezzo P.E.C. con protocollo n. FIN – 0011871/P del 23 maggio 2017, con la quale veniva richiesto un rinvio dell'assemblea alla seconda metà del mese di giugno 2017 al fine di poter concludere le previste procedure tanto in materia di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, quanto di approvazione del bilancio;

Vista la nota di Insiel S.p.A. prot. n. 0004393/PRES del 6 giugno 2017, protocollata in arrivo dalla regione al n. 13000 di pari data, con la quale la Società fissa la nuova data dell'assemblea al 21 giugno 2017, ore 15.00 per deliberare sul medesimo ordine del giorno già proposto;

Dato atto che, con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, giunge a naturale scadenza il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, composta dal Presidente Simone Puksic e dai consiglieri Fabia Novajolli e Marinella Compassi;

Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo dell'organo amministrativo della Insiel S.p.A.;

Visto l'articolo 1, comma 2, della Legge regionale n. 66/1978 citata, il quale stabilisce che la Insiel S.p.A. possa essere amministrata alternativamente da un consiglio di amministrazione ovvero da un amministratore unico e che la nomina è di competenza della Giunta regionale;

Visto l'articolo 9, comma 7, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale prevede che, qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca;

Visti l'art. 2383 e l'articolo 2449, commi 1 e 2, del codice civile, il quale ultimo stabilisce che, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, e che gli amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e che scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

Visto l'articolo 7 della Legge regionale n. 11/2009 citata, ai sensi del quale il controllo analogo su Insiel S.p.A. è esercitato nei modi stabiliti negli articoli da 16 a 19 della legge regionale n. 10/2012;

Visto il vigente Statuto di Insiel S.p.A., come da ultimo modificato nell'assemblea straordinaria dei soci

del 28 dicembre 2016, il quale, all'art. 15, anche in ottemperanza all'art. 9, comma 7, del T.U. citato, prevede che la società possa essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri nel rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti, nonché che la nomina del/degli amministratori è fatta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, LR 66/1978 citata, nonché dell'articolo 16 della Legge regionale 10/2012 dal socio Regione, i cui atti di nomina sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca;

Visto l'articolo 16 della Legge regionale n. 10/2012, ai sensi del quale la Regione esercita il controllo analogo sulle società strumentali da essa totalmente possedute, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e alle disposizioni che regolano le società di capitali, stabilendo che, ai fini della sussistenza del controllo analogo la Regione, fra l'altro, provvede alla nomina degli amministratori delle società;

Dato atto che, con riguardo a Insiel S.p.A., la Regione provvede a nomine dirette ai sensi dell'art. 2449 citato;

Ritenuto opportuno che l'atto di nomina di cui alla presente delibera venga comunicato alla Società in sede assembleare;

Visto l'articolo 11, commi 2 e 3, del Testo Unico n. 175/2016, ai sensi del quale l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, ma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata anche da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;

Dato atto che è in corso l'iter per l'approvazione di un decreto correttivo del Testo Unico n. 175 citato e che il testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2017 e su cui la Conferenza Unificata ha sancito, a determinate condizioni, l'intesa, prevede, ferma la regola dell'amministratore unico, che sia l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, a poter disporre che la società sia amministrata, tra l'altro, da un consiglio di amministrazione composto come già sopra descritto e che la delibera venga trasmessa alla Corte dei Conti e alla struttura di monitoraggio che sarà operante presso il Ministero per l'Economia e le Finanze;

Ritenuto opportuno, in considerazione della complessità gestionale dell'attività di Insiel S.p.A., confermare la collegialità dell'organo amministrativo – che, in ottemperanza allo Statuto, sarà composto da tre amministratori –;

Visto l'articolo 3, comma 1, della Legge 12 luglio 2011, n. 120, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati", il quale estende anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, le previsioni degli articoli precedenti, volti ad assicurare l'equilibrio tra i generi negli organi societari per tre mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori eletti e, a regime, una quota pari ad un terzo;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 3, il quale rimanda ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la fissazione di termini e modalità di attuazione del medesimo articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012 n. 251, recante "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12

luglio 2011, n. 120”;

Visto l'articolo 10 della Legge regionale n. 10/2012, che estende alle società controllate dalla Regione l'applicazione, tra le altre, delle disposizioni, tempo per tempo vigenti, della Legge n. 120/2011 e delle relative norme di attuazione, nei limiti ivi previsti;

Visto l'articolo 11, comma 4, del Testo Unico n. 175/2016, che, nel disciplinare le nomine con riferimento al rispetto del principio di equilibrio di genere, stabilisce che, qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011 citata;

Dato atto che, trattandosi del secondo rinnovo dell'organo successivo all'applicazione della normativa, almeno un amministratore deve appartenere al genere meno rappresentato;

Visto l'articolo 11, comma 8, del T.U. 175/2016 e l'articolo 15 dello Statuto societario, che vietano che gli amministratori delle società a controllo pubblico possano essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;

Preso atto che Simone Puksic, Marinella Compassi e Fabia Novajolli hanno presentato i *curricula* e le dichiarazioni prescritte;

Ritenuto di nominare, per la durata di tre esercizi sociali, e quindi fino alla data dell'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Insiel S.p.A.:

- Simone Puksic,
- Marinella Compassi,
- Fabia Novajolli;

Visto l'articolo 16 dello Statuto della Insiel S.p.A., secondo il quale il Presidente è nominato dall'Assemblea degli Azionisti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;

Ritenuto di indicare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Insiel S.p.A. Simone Puksic;

Considerato che, ai fini della presentazione della candidatura del Presidente della Società, deve essere previamente richiesto il parere motivato della Giunta per le nomine del Consiglio regionale ai sensi della Legge regionale 23 giugno 1975, n. 78 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici);

Preso atto che la Giunta per le nomine del Consiglio regionale, in data 13 giugno 2017, ha espresso parere positivo sulla candidatura sopra ricordata, come si evince dalla nota prot. 7254 del 13/06/2017;

Visto l'articolo 11, comma 9, lett. a) del Testo Unico n. 175/2016, ai sensi del quale gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

Visto l'articolo 16, comma 1, secondo periodo, dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione – previa autorizzazione dell'Assemblea – può attribuire al Presidente eventuali deleghe di gestione;

Ritenuto opportuno che l'assemblea dei soci autorizzi l'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione;

Ritenuto opportuno raccomandare, in sede assembleare, alla Società di verificare la sussistenza dei presupposti di conferibilità e di compatibilità, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, e di porre in essere gli adempimenti relativi, nel caso di attribuzione di deleghe ai componenti dell'organo amministrativo;

Considerato che compete all'Assemblea anche la fissazione dei compensi degli amministratori;

Visto l'articolo 19 dello Statuto societario, il quale prevede che agli amministratori venga assegnato dall'assemblea il compenso, nel rispetto della normativa statale e regionale, nonché dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti;

Visto l'articolo 39, comma 1, della Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, recante “Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003”, secondo il quale il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione;

Dato atto che tale trattamento ammonta ad € 150.360,00 lordi annui;

Visto l'articolo 11, comma 6, del Testo Unico n. 175/2016, il quale, nel far salve le disposizioni legislative

e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al medesimo comma, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e che per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere, tra gli altri, agli amministratori, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico; il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, che non potrà essere corrisposta in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore;

Dato atto che il su menzionato decreto non è ancora stato emanato;

Visto l'articolo 11, comma 7, del Testo Unico n. 175/2016, ai sensi del quale, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166;

Visto l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 95/2012, il quale stabilisce che *"il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori [...], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*;

Dato atto che dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 risulta che la Società ha sostenuto un costo per l'organo amministrativo pari ed € 127.000,00;

Preso atto che l'80% di tale importo si attesta sulla cifra pari ad € 101.600,00 e che quest'ultima, pertanto, rappresenta il tetto massimo di spesa che può essere sostenuta dalla Società a titolo di costo annuo per i compensi dell'organo amministrativo;

Ritenuto di stabilire i seguenti compensi, ferma la possibilità di una loro rivisitazione, qualora venga emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 11, comma 6, del Testo Unico n. 175/2016, e comunque entro il tetto massimo legislativamente previsto:

- per il Presidente il compenso di € 66.292,00, quale trattamento economico annuo onnicomprensivo ivi compresa la remunerazione per eventuali deleghe -, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato, come venga stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- per ciascuno degli altri due consiglieri: € 500,00, quale gettone di presenza per ciascuna riunione del consiglio di amministrazione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato, come venga stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 409 del 13 marzo 2017, che disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia sulle società *in house* interamente possedute;

Visto, in particolare, l'articolo 2 dell'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della deliberazione citata, ai sensi del quale la Giunta regionale provvede, tra l'altro, alla nomina degli amministratori delle società *in house*, stabilendo il relativo compenso e la direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali cura l'istruttoria degli atti relativi;

Vista l'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, approvata con deliberazione di Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come modificata con successive deliberazioni e, da ultimo, dalla deliberazione n. 563 del 31 marzo 2017;

Ritenuto, quindi, di autorizzare l'intervento ed il voto favorevole nell'Assemblea ordinaria chiamata a

deliberare sul rinnovo dell'organo amministrativo, oltre che sulla fissazione dei compensi spettanti, secondo le indicazioni della presente deliberazione, nonché di autorizzare ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite in quanto richieste dalla prassi notarile o per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, che la Insiel S.p.A. sia amministrata da un organo collegiale che, ai sensi di statuto, sarà composto da tre amministratori.
2. Di nominare, per la durata di tre esercizi sociali, e quindi fino alla data dell'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Insiel S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile:
 - Simone Puksic,
 - Marinella Compassi,
 - Fabia Novajolli;

la presente deliberazione di nomina sarà comunicata alla Società nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 21 giugno 2017.

3. Di indicare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Puksic.
4. Di autorizzare, in sede assembleare, l'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Di raccomandare, in sede assembleare, alla Società di verificare la sussistenza dei presupposti di conferibilità e di compatibilità, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, e di porre in essere gli adempimenti relativi, nel caso di attribuzione di deleghe ai componenti dell'organo amministrativo.
6. Di stabilire i seguenti compensi, ferma la possibilità di una loro rivisitazione, qualora venga emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 11, comma 6, del Testo Unico n. 175/2016, e comunque entro il tetto massimo legislativamente previsto:
per il Presidente il compenso di € 66.292,00, quale trattamento economico annuo onnicomprensivo – ivi compresa la remunerazione per eventuali deleghe -, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato, come venga stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
per ciascuno degli altri due consiglieri: € 500,00, quale gettone di presenza per ciascuna riunione del consiglio di amministrazione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato, come venga stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
7. Di autorizzare l'intervento ed il voto favorevole nell'Assemblea stessa, chiamata a deliberare sul rinnovo dell'organo, oltre che sulla fissazione dei compensi spettanti, secondo le indicazioni della presente deliberazione.
8. Di autorizzare i competenti Uffici della Regione ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite in quanto richieste dalla prassi notarile o per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE